



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 86/2026/SRCPIE/PASP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario relatore
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella camera di consiglio del 18 giugno 2026

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare l'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 Legge 5 agosto 2022, n. 118;

Vista la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) ss.mm.ii.;

VISTA l'ordinanza n. 9 dell'11 febbraio 2026 del Presidente di questa Sezione;

VISTA la nota del 11 maggio 2026 prot. n. 3836, acquisita in pari al protocollo di questa Sezione n. 3908, con la quale il Comune di **Costigliole Saluzzo** ha trasmesso ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 TUSP, la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 19 marzo 2026;

VISTA l'ordinanza n. 21/AGG del 15 giugno 2026, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Referendario dott. ssa Elisa MORO;

RITENUTO IN FATTO

Con nota 11 maggio 2026 prot. n. 3836, il Comune di Costigliole Saluzzo (CN) ha trasmesso a questa Corte, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 TUSP, la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 19 marzo 2026 ad oggetto "*Adesione all'Azienda Turistica Locale del Cuneese. Determinazioni*", già inserita dall'Ente sulla piattaforma Con.Te in data 29 aprile 2026 (prot. n. 3302).

Il Comune è situato all'imbocco della Valle Varaita a 460 m s.l.m., conta 3.307 abitanti al 1°/1/2026 ed è uno dei 515 Comuni turistici riconosciuti dalla Regione Piemonte nell'anno 2025.

Il Comune fa parte dell'Unione Montana Valle Varaita, costituita tra tredici Comuni per una popolazione complessiva di poco meno di diciottomila residenti, dei quali Costigliole Saluzzo è il secondo centro più popoloso dopo Verzuolo.

Nel sito istituzionale dell'Unione l'Ufficio turistico di Valle è indicato quale "*responsabile della promozione e dell'accoglienza turistica in una specifica area geografica. Fornisce informazioni ai visitatori su attrazioni, eventi e servizi locali, collabora con le strutture ricettive e promuove le peculiarità del territorio, contribuendo a stimolare il turismo e a valorizzare le risorse della zona*".

L'Unione è socia del GAL Tradizione delle Terre Occitane scarl, che ha nell'oggetto sociale "*fornire alla popolazione residente, agli Enti Locali, ai singoli operatori economici di ogni settore, alle imprese artigiane, agricole, commerciali e turistiche nonché alle piccole e*

medie imprese, i servizi ritenuti necessari a migliorare le prospettive di sviluppo del territorio in senso lato"; nonché la "creazione di nuovi prodotti turistici rurali, la promozione e l'organizzazione dell'offerta del territorio, la istituzione di sistemi di prenotazione".

L'Unione è altresì socia dell'Azienda Turistica locale del cuneese – Valli Alpine e Città d'arte società consortile a responsabilità limitata, che statutariamente si occupa dell'organizzazione dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati.

Il Comune di Costigliole Saluzzo intende acquisire una quota di partecipazione diretta nella società in questione, di cui già sono soci i comuni unionali di Casteldelfino, Pontechianale, Sampeyre e Verzuolo, ed ha all'uopo adottato la delibera C.C. n. 5/2026, ove si riferisce testualmente quanto segue:

«PREMESSO che l'Azienda Turistica Locale del Cuneese:

- è una società che svolge la propria attività di organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione ed assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati;*

- svolge servizi di interesse generale organizzando attività di raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);*

- promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre flussi turistici;*

- contribuisce alla diffusione di una cultura di accoglienza ed ospitalità turistica;*

- promuove e gestisce servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;*

- promuove e commercializza prodotti turistici regionali nel rispetto della normativa vigente;*

- supporta la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva;*

VISTO lo Statuto dell'Azienda Turistica Locale del Cuneese – ATL del Cuneese, depositato agli atti presso la Segreteria comunale;

CONSIDERATO CHE

- l'adesione all'Azienda Turistica Locale del Cuneese rappresenta uno strumento utile per rafforzare le politiche di promozione e valorizzazione turistica del territorio comunale;*

- *la partecipazione all'ATL consente di accedere a servizi, attività promozionali e iniziative coordinate a livello territoriale, favorendo lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica locale;*

DATO ATTO CHE

- *la quota iniziale di adesione è pari ad € 532,57, mentre l'acquisto di ciascuna quota può comportare annualmente l'applicazione di un moltiplicatore, deliberato dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del Bilancio di previsione, fino ad un massimo di cinque volte il valore nominale delle quote possedute;*

- *le spese a carico dell'Ente risultano sostenibili e comunque entro il limite massimo pari a cinque volte la quota iniziale di adesione;*

- *l'attività e i servizi di interesse generale svolti dall'Azienda risultano coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente e con quanto previsto dallo Statuto comunale».*

Il Consiglio Comunale ha pertanto deliberato:

«Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, all'Azienda Turistica Locale del Cuneese – ATL del Cuneese, mediante l'acquisto della quota sociale prevista.

2. Di approvare l'acquisto della quota iniziale di partecipazione pari ad € 532,57, dando atto che l'eventuale contributo annuale potrà essere determinato mediante l'applicazione del moltiplicatore deliberato dall'Assemblea dei Soci, fino ad un massimo di cinque volte il valore nominale delle quote possedute.

3. Di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2026/2028.

4. Di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione.

5. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari al perfezionamento dell'adesione.

6. Di dichiarare, successivamente, con votazione resa per alzata di mano con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto.».

Dalla visura camerale estratta alla data odierna il procedimento di acquisto della partecipazione non risulta ancora formalizzato e il Comune di Costigliole Saluzzo non compare tra i soci dell'Azienda turistica locale del Cuneese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato ad esprimere un parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla l. n. 118/2022, sull'atto consiliare con il quale è stata deliberata l'adesione del Comune di Costigliole Saluzzo alla Società consortile a.r.l. Azienda Turistica locale del Cuneese, mediante acquisto di una quota sociale.

La *ratio* di tale attività di controllo della Corte, disciplinata dall'art. 5 TUSP nei tempi, nei parametri e negli esiti, è quella di verificare i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una società già esistente *"in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"* (cfr. cit. deliberazione n. 16/QMIG/2022).

Le norme del TUSP *"sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 175/2016).

2. Dato atto della competenza territoriale della Sezione a pronunciarsi sull'atto ai sensi dell'art. 5, comma 4, del TUSP, rilevata la competenza del consiglio comunale ad adottarlo ai sensi dell'art. 7, comma 1, del TUSP e la rispondenza dell'acquisto al vincolo tipologico di cui all'art. 3, comma 1, del TUSP (trattasi infatti di società consortile a responsabilità limitata), occorre ulteriormente verificare, in via preliminare, se tale operazione rientri nel novero di quelle soggette al controllo ex art. 5 TUSP.

Come evidenziato in premessa, infatti, l'Unione montana alla quale appartiene il Comune di Costigliole Saluzzo già detiene una quota dell'Azienda turistica locale del Cuneese.

In argomento, come di recente evidenziato da questa Sezione (deliberazione n. 73/2026/SRCPIE/PASP) assume rilevanza determinante la pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/2022/QMIG, con la quale è stato affermato che *"l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio."*

In questa prospettiva (...) si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 TUSP), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza (...)".

Occorre quindi preliminarmente verificare se l'adesione di un comune a una azienda turistica locale, disciplinata dalla normativa di settore, nella quale già detiene una partecipazione l'Unione montana della quale il comune fa parte rientri o meno nel perimetro del controllo.

3. Nel caso che ne occupa si ritiene non ravvisabile una partecipazione diretta o indiretta del Comune di Costigliole Saluzzo nell'Azienda turistica locale del Cuneese, ciò in ragione del fatto che l'Unione non è assimilabile ad un organismo soggetto a controllo del Comune, integrando, invece, un ente pubblico territoriale, ossia un ente locale autonomo e distinto, costituito dall'associazione di più comuni montani o parzialmente montani, dotato di autonomia politica, statutaria e finanziaria alla quale sono intestati funzioni istituzionali e servizi. L'Unione montana ha inoltre organi di governo politici, eletti indirettamente (consiglio e giunta formati da amministratori locali) e non nominati, può approvare atti amministrativi generali ed ha potere regolamentare sul territorio.

L'Unione è un ente sovracomunale che persegue lo sviluppo montano e la gestione associata delle funzioni comunali e non è pertanto assimilabile agli organismi strumentali o partecipati, che rispetto ai Comuni sono sotto-ordinati (sia pure con livelli variabili di controllo).

A differenza del caso esaminato nella richiamata deliberazione n. 73/2026/SRCPIE/PASP, ove la partecipazione era indirettamente detenuta dal Comune per il tramite di un GAL (ossia un organismo di diritto privato a partecipazione pubblica che svolge funzioni pubbliche nell'erogazione di fondi europei), nella fattispecie all'esame l'Unione montana non può essere considerata un organismo partecipato dal Comune di Costigliole Saluzzo; ne segue che l'acquisto della partecipazione nell'ATL del Cuneese comporta per il Comune l'assunzione *ex novo* della qualifica di socio, il quale diventa titolare nell'assemblea dei soci di diritti amministrativi e patrimoniali autonomi, assumendo una responsabilità finanziaria ed esecutiva diretta, e la conseguente assoggettabilità dell'atto di acquisto della partecipazione al controllo della Corte dei conti ex art. 5 TUSP.

4. Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame va ulteriormente precisato quanto segue.

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale 18/10/2001 n. 3, la disciplina del turismo è materia di legislazione esclusiva regionale, fatti salvi i vincoli comunitari e internazionali.

La Regione Piemonte ha disciplinato il settore con legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte", conferendo all'amministrazione regionale un ruolo preminente di coordinamento e programmazione e ad altri enti, tra cui

i comuni, l'attitudine a partecipare alle attività di programmazione, a costituire ed acquisire quote nella società consortile turistica regionale e nelle ATL, nonché a "partecipare alle attività di accoglienza, informazione e promozione turistica locale".

Gli articoli da 8 a 15 disciplinano le "agenzie di accoglienza e promozione turistica locale", la cui costituzione è promossa, ai sensi del citato articolo 8, allo scopo di "valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti".

L'articolo 9 definisce le attività delle ATL come di interesse generale, enumerandole, mentre il successivo articolo 10, al comma 1, ne promuove l'organizzazione "secondo principi e criteri di economicità, efficacia ed omogeneità, con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa", e al comma 2 nel stabilisce la forma di società consortile ex articolo 2615 ter c.c., precisando che le stesse "hanno capitale prevalentemente pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile ed esercitano le attività di cui all'articolo 9 per l'ambito territoriale di riferimento".

L'art. 14 della legge regionale n. 14/2016 individua nove ambiti turisticamente rilevanti in cui operano le ATL, tra cui l'Ambito 7, comprendente il territorio dei "comuni della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito 6", nel quale ricade il Comune di Costigliole Saluzzo e opera la sola ATL del cuneese.

A sua volta l'art. 13, comma 2, precisa che "2. Possono partecipare alle ATL, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, esclusivamente: a) la Regione, le province, la Città metropolitana di Torino, i comuni e le relative unioni, le CCIAA e gli altri enti pubblici interessati (...)".

È pacifico che, ai fini dell'organizzazione, promozione e sostegno delle attività turistiche, l'adesione dell'ATL si presenta, per i comuni dell'ambito, come facoltativa e non obbligatoria.

Ne consegue che l'acquisto di una partecipazione in una agenzia turistica locale, seppure vincolata quanto al territorio di riferimento (giacché è precluso a un comune di aderire a una ATL di un ambito territoriale a cui l'ente municipale sia estraneo), non si configura come scelta obbligata, potendo il Comune procedere ad attività di promozione del proprio sviluppo territoriale anche autonomamente e senza aderire a una delle agenzie regionali (Deliberazione n. 72/2025/SRCPIE/PASP).

Pertanto, la scelta del Comune di Costigliole Saluzzo non può dirsi effettuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del TUSP, in conformità a espresse previsioni legislative – nel senso di essere prescritta per legge – ed è dunque soggetta agli oneri di motivazione analitica di cui all'art. 5, comma 1, TUSP, nonché al controllo di questa Corte come

disciplinato dai successivi commi 3 e 4.

Tanto premesso, si procede all'esame nel merito della deliberazione sulla quale, come illustrato dalle Sezioni Riunite, «*la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*» (n. 23/2022).

5. Sulla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, e sulle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta.

Sul punto rubricato, la previsione della legge regionale che autorizza i Comuni all'adesione all'ATL comporta, ad avviso della Sezione, un'attenuazione (ma non l'eliminazione) dell'onere motivazionale.

L'art. 13, comma 2, della legge regionale giustifica infatti adeguatamente i profili inerenti la coerenza della partecipazione societaria con i fini istituzionali dell'ente e le finalità sottese all'adesione, soddisfacendo così, già sul piano normativo, anche i vincoli di scopo e di attività.

Il Comune non è tuttavia esonerato dall'indicare le ragioni della "necessità" di ricorrere allo strumento societario "*per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (...)*".

La motivazione specifica sul punto tutela il principio di trasparenza dell'azione amministrativa e il pubblico interesse a un attento utilizzo delle risorse pubbliche, giacché il TUSP ha l'obiettivo di riordinare le partecipazioni pubbliche, porre un freno alla proliferazione di società non strategiche, conseguire una efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, razionalizzare e ridurre la spesa pubblica.

Come già ribadito dalla Sezione, la "*necessità della società*" va intesa non in senso assoluto (ossia come impossibilità di una scelta alternativa), ma relativo, quale accertata maggiore idoneità della partecipazione ad assolvere alle proprie finalità istituzionali, rispetto all'autoproduzione e all'esternalizzazione in senso stretto (vd. deliberazioni nn. 103/2025/PASP, 81/2024/ PASP; 190/2024/PASP; 80, 81, 92, 93, 96, 104, 106, 107, 108, 109, 110/2023/PASP; in termini vd. anche Sez. reg. contr. Lazio, deliberazione n. 59/2023/PASP).

La delibera consiliare qui all'esame, estremamente sintetica sotto il profilo motivazionale, non dà conto della necessità della forma societaria, ma anzi valuta l'adesione alla società *“uno strumento utile per rafforzare le politiche di promozione e valorizzazione turistica del territorio comunale”*. Le ragioni della scelta sono compendiate nella possibilità *“di accedere a servizi, attività promozionali e iniziative coordinate a livello territoriale, favorendo lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica locale”*.

Il che, se da un lato non giustifica adeguatamente la scelta in termini di necessità – mancando un'istruttoria comparativa sulle possibili soluzioni alternative o valutazioni circa l'adeguatezza del servizio/funzione turistico, come attualmente espletato, o circa le esigenze di potenziamento dell'offerta turistica locale –, dall'altro lato lascia intendere che le attività sociali supportano e integrano servizi e attività che per la gestione restano in capo al Comune (o all'Unione montana, per quanto trasferito).

In sostanza l'adesione 'consente' al Comune di cogliere eventuali, quanto generiche, opportunità di promozione turistica, senza tuttavia predeterminare per quali attività o servizi l'ingresso nell'ATL risulti strategico e indispensabile, in ossequio all'ottica legislativa di un contenimento delle partecipazioni a quelle sole necessarie ai fini istituzionali dell'ente.

Per quanto sopra, non pare adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione analitica relativamente alla necessità del Comune di Castigliole Saluzzo di aderire all'ATL del cuneese per il perseguimento delle finalità istituzionali relative al turismo.

4.2. Sulla sostenibilità finanziaria della scelta.

In merito al parametro della *“sostenibilità finanziaria”* le Sezioni riunite hanno avuto modo di precisare che tale concetto *«assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato»* (n. 16/2022/QMIG).

Sotto il primo profilo, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della Società di garantire, in via autonoma ed in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, l'atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni va quanto meno suffragato dallo sviluppo di un'adeguata analisi di fattibilità.

Nel caso delle società a partecipazione pubblica, poi, la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività, intesa come idoneità a preservare l'equilibrio tra ricavi e costi, assume rilievo particolarmente pregnante, stanti le rigide limitazioni imposte

dall'art. 14 TUSP al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato, ampliamenti sviluppati dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sez. Lombardia, n. 753/2010).

La sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario deve essere attentamente approfondita dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio *iter* istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche: nel caso di acquisto di partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi.

«Tali elementi costituiscono le ipotesi di fondo sulla base delle quali devono essere sviluppate le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai cash flow complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto finanziario")» (n. 16/2022/QMIG).

In questo quadro, il principio di prudenza richiama l'opportunità di integrare l'analisi con l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate; attraverso l'analisi di sensitività, ciò consente di definire anche scenari alternativi, più avversi rispetto a quello di base utilizzato per le previsioni, mettendone in luce le conseguenze sui risultati delle stime effettuate.

Sotto il secondo profilo, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente: in tale sede deve darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato (si pensi, a titolo esemplificativo, al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell'art. 147-*quater* TUEL). In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite evidenziate negli esercizi successivi a quello di acquisizione della partecipazione.

Nel caso di specie, la delibera consiliare si limita a dare atto che *“• la quota iniziale di adesione è pari ad € 532,57, mentre l'acquisto di ciascuna quota può comportare annualmente l'applicazione di un moltiplicatore, deliberato dall'Assemblea dei Soci in sede di*

approvazione del Bilancio di previsione, fino ad un massimo di cinque volte il valore nominale delle quote possedute; • le spese a carico dell'Ente risultano sostenibili e comunque entro il limite massimo pari a cinque volte la quota iniziale di adesione".

Non vi è cenno nel caso in esame all'acquisizione e verifica dei Bilanci di Esercizio e dei documenti correlati, dei Piani di attività e Budget previsionali o altra documentazione contabile.

Le argomentazioni addotte non paiono sufficienti a definire il quadro complessivo della sostenibilità finanziaria dell'operazione, atteso che non viene fatto alcun riferimento ad elementi quali un'analisi del fatturato in termini numerici, un esame puntuale almeno degli ultimi tre bilanci di esercizio, l'attuale capitalizzazione della società, una valutazione dei costi di funzionamento dell'organismo societario, anche con riferimento ai costi relativi alla spesa del personale.

Le carenze evidenziate non consentono dunque, di considerare assolto l'onere motivazionale.

4.3. Sulla convenienza economica e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

Il Giudice contabile si è già espresso nel senso che, *«prima di effettuare la scelta di diventare socio, sarebbe auspicabile che l'ente desse conto di aver effettuato [...] una analisi delle proprie partecipazioni (anche in organismi partecipati diversi da quelli societari), onde evitare che l'ente finisca per possedere partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (ossia, evitare le c.d. società "doppione")*(Sez. Lombardia, n. 161/2022).

Inoltre, le Sezioni Riunite hanno statuito che, *«[n]ella direzione della valutazione di convenienza economica, lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi»* (SS.RR. contr. n. 16/2022).

Ciò nondimeno, nella delibera in parola la convenienza economica rispetto ad altre forme di acquisizione del servizio non è basata su specifiche analisi comparative né, come detto, sull'analisi dell'attuale configurazione ed efficacia della funzione e dei connessi servizi.

Pertanto, anche su tutti questi aspetti la motivazione della delibera deve ritenersi carente.

4.4. Sulla compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese e consultazione pubblica (art. 5, comma 2, TUSP).

La delibera non fa alcun accenno alla compatibilità dell'intervento rispetto alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Al riguardo, occorre ricordare che l'art. 13 della L.R. n. 14/2016, nell'individuare i soggetti ammessi a far parte delle ATL richiama espressamente il "rispetto del diritto dell'Unione europea".

Inoltre, l'art. 24 prevede espressamente che «Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Ne consegue che le operazioni societarie riguardanti le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale possono potenzialmente avere rilevanza ai fini del rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

Dunque, anche sotto questo aspetto la motivazione della delibera consiliare deve ritenersi carente.

Inoltre, sebbene l'art. 5, comma 2, TUSP imponga che «*Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate*», la delibera in esame non prevede alcuna forma di tale consultazione pubblica, se non la sua pubblicazione all'Albo pretorio *online*.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che l'onere di consultazione pubblica non può considerarsi assolto mediante l'ordinaria pubblicazione all'albo pretorio prevista per tutte le delibere consiliari, poiché «*trattasi, infatti, di atti approvati in via definitiva e che, al pari di ogni deliberazione comunale, dovevano essere obbligatoriamente pubblicati sull'albo pretorio ex art. 124 TUEL*» (Sez. Toscana, n. 77/2023).

* * * * *

Conclusivamente, occorre ricordare che l'esame compiuto dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP è rapportato principalmente all'onere motivazionale rafforzato che incombe sull'Amministrazione intenzionata a costituire una nuova società ovvero ad acquisire partecipazioni in una società già costituita.

Nel caso di specie, la delibera consiliare di acquisto della quota in ATL del Cuneese non risulta conforme ai requisiti motivazionali prescritti per legge. Ove intenda procedere egualmente all'acquisizione della partecipazione, a norma dell'art. 5, comma 4, ult. periodo, TUSP il Comune dovrà motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda

discostarsi dal parere e dare pubblicità delle medesime nel proprio sito *internet* istituzionale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte,

ESPRIME

parere di non conformità agli oneri di motivazione analitica prescritti dall'art. 5 TUSP della deliberazione C.C. n. 5/2026 di acquisto, ad opera del Comune di Costigliole Saluzzo, di una quota dell'Azienda turistica locale del Cuneese scarl;

DISPONE

- a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione al Comune di Costigliole Saluzzo;
- a cura dell'Amministrazione procedente, la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito *internet* istituzionale entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza, dell'art. 5, comma 4, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Così deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.

Il Relatore
Dott.ssa Elisa Moro

La Presidente
Dott.ssa Acheropita Mondera

Depositato in Segreteria il **22 giugno 2026**

Il Funzionario Preposto
Margherita Ragonese